



1 Panoramica del pacchetto di ordinanze 2023

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza DOP/IGP (910.12)	<ul style="list-style-type: none">• Introduzione di una disposizione che consente ai raggruppamenti di estendere l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione.• Introduzione delle disposizioni che consentono di autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell'elenco degli obblighi.
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none">• Per le aziende d'estivazione viene introdotto un contributo supplementare di 250 franchi per carico normale teso a indennizzare le spese per la protezione del bestiame dai grandi predatori. Questo contributo supplementare viene versato per animali delle specie ovina e caprina nonché per i bovini di età inferiore a un anno se il Cantone ha approvato un piano individuale di protezione del bestiame e se questo è attuato dai gestori interessati.• La pacciamatura per la cura dei pascoli è esplicitamente ammessa in tutta la regione d'estivazione. La pacciamatura per il decespugliamento è invece ammessa soltanto previa autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione prevede oneri in modo da evitare danni ecologici.• Nelle disposizioni per la biodiversità sono introdotte diverse semplificazioni per l'esecuzione e l'applicazione a livello aziendale.<ul style="list-style-type: none">– La quota massima ammessa di piccole strutture sulle superfici per la promozione della biodiversità (SPB) è uniformata al 20 per cento. I Cantoni possono autorizzare anche altri tipi di piccole strutture nel quadro di progetti per l'interconnessione oltre a quelle stabilite nell'ordinanza.– Viene aumentata la flessibilità nell'applicazione delle disposizioni per il livello qualitativo I in materia di interconnessione.– I Cantoni possono sincronizzare i periodi obbligatori dei contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio.– Sui prati rivieraschi è consentito l'utilizzo come pascolo da sfalcio.• Vengono precisate alcune disposizioni relative ai contributi per la biodiversità.<ul style="list-style-type: none">– Le disposizioni sulle miscele di sementi ammesse per le SPB sulla superficie coltiva vengono sancite meglio a livello legislativo. Inoltre, in singoli casi, possono essere concesse deroghe per quanto concerne la composizione delle miscele di sementi.– Vengono indicati chiaramente i concimi ammessi sui prati sfruttati in modo poco intensivo.– Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi devono distare almeno 10 metri dal bosco.• In tutti i Cantoni può essere versato un contributo per l'interconnessione per i cereali in file distanziate di un importo massimo di 500 franchi l'ettaro. I cereali in file distanziate vengono inoltre inseriti nella lista delle SPB computabili per una quota adeguata di SAU.• Le esigenze relative alle fasce tampone sono rese puntualmente più flessibili.• A complemento delle disposizioni vigenti relative alla dispensa da Suisse-Bilanz e al bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») è ammessa una prova semplificata per il contributo per i sistemi di produzione per l'impiego efficiente dell'azoto in agricoltura. Inoltre la prova può essere fornita anche con un bilancio delle sostanze nutritive di una comunità di aziende PER.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per le strisce per organismi utili, viene precisata la durata di quelle pluriennali. È possibile mantenere oltre il termine previsto le strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo se la qualità è ancora data. Inoltre, nel primo anno è ammesso uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di malerbe e, in analogia alle disposizioni sulle miscele di sementi per le SPB, le miscele di sementi ammesse vengono sancite a livello legislativo. • Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per una copertura adeguata del suolo è consentito notificare separatamente gli ortaggi e le bacche annuali nonché le altre colture sulla superficie coltiva aperta. Inoltre, l'esigenza relativa all'applicazione sull'insieme dell'azienda per le colture campicole è leggermente allentata in quanto ora è previsto che le condizioni debbano essere soddisfatte soltanto su almeno l'80 per cento delle superfici. In compenso, si evitano deroghe specifiche per le colture. L'obbligo di riportare e distribuire le vinacce nei vigneti è abrogato. Infine, si rinuncia definitivamente ad abbinare il programma per una copertura adeguata del suolo e quello per la lavorazione rispettosa del suolo. • Per poter finanziare la crescente partecipazione ai nuovi contributi per i sistemi di produzione nel 2024 e oltre, è necessario trasferire ulteriori fondi per un importo di circa 100 milioni di franchi all'interno del credito per i pagamenti diretti. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l'ettaro e a 300 franchi l'ettaro per le superfici permanentemente inerbite gestite come SPB. I contributi per le difficoltà di produzione vengono aumentati contemporaneamente in tutte le zone di 100 franchi l'ettaro ciascuno. I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento nella zona di pianura subiscono un taglio di 37 milioni di franchi. Inoltre, si procede a un taglio di circa 31 milioni di franchi dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo I che interessa quattro tipi di biodiversità. 15 milioni di franchi di contributi SPB e 18 milioni di franchi di contributi per una durata d'utilizzo prolungata delle vacche vengono trasferiti all'interno dei contributi per i sistemi di produzione. • Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha imposto ai Dipartimenti tagli lineari del 2 per cento delle uscite che presentano un debole grado di vincolo. Il risparmio finanziario nel quadro del credito per i pagamenti diretti, pari a circa 55 milioni di franchi l'anno per il 2024 e il 2025, è ottenuto attraverso un taglio lineare del 2,2 per cento dei versamenti ai gestori (escl. contributi per l'interconnessione, per la qualità del paesaggio e di transizione). Nel 2026 è previsto l'adeguamento di alcune aliquote di contributo che permetterà di tenere conto allo stesso tempo dei possibili cambiamenti sulla base del nuovo limite di spesa per l'agricoltura 2026-2029.
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare, OQuSo (910.16)	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei tipi di progetto sostenuti che passano da sei a quattro. • Integrazione nell'ordinanza del tipo di progetto AgriQnet. • Rilevazione sistematica dei benefici supplementari dal profilo della sostenibilità. • Esigenze meno restrittive in relazione al fatto che il progetto debba fungere da modello. • Migliore trasferimento delle conoscenze attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze.
Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'articolo 32c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), dal 1° luglio 2022 un impianto solare è considerato d'ubicazione vincolata e può essere autorizzato se, tra le altre cose, costituisce visivamente un'unità con edifici e impianti, la cui esistenza legale è prevedibile a lungo termine, in territori poco sensibili arreca vantaggi alla coltivazione agricola o è destinato a scopi sperimentali e di ricerca. Le superfici campicole nonché quelle con colture perenni e con colture protette tutto l'anno con impianti solari autorizzati non sono più escluse dalla superficie agricola utile e danno diritto a pagamenti diretti.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> • I Cantoni devono tenere un registro delle superfici nella zona di confine estera non coltivate per tradizione famigliare da aziende agricole svizzere, oltre al registro delle superfici coltivate per tradizione famigliare.
Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV (916.20)	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena la distruzione preventiva delle merci sospettate di essere infestate rientra tra le possibili misure di lotta. • A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro <i>Ambrosia artemisiifolia</i> (ambrosia) sono prorogate di quattro anni (fino al 31 dicembre 2027).
Ordinanza sui concimi, OCon (916.171) Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon (916.171.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Le modifiche concernono in particolare l'adeguamento delle procedure di omologazione, le denominazioni dei concimi, la struttura dell'ordinanza e la formulazione delle disposizioni. L'ordinanza DEFR sul libro dei concimi è abrogata; laddove opportuno, ne sono stati ripresi i contenuti. • L'ordinanza tiene conto del contenuto del regolamento (UE) 2019/1009 nonché degli atti delegati che lo modificano. Il contenuto di tale regolamento è stato ripreso e adeguato al contesto elvetico, secondo il principio di «riprendere il più possibile per ridurre gli ostacoli tecnici al commercio, mantenendo l'attuale livello di qualità e di sicurezza della Svizzera».
Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle (916.310)	<ul style="list-style-type: none"> • Per attuare la «Strategia sull'allevamento 2030» e la mozione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene», la specie ape mellifera è integrata nei contributi per la conservazione di razze svizzere con lo stato «in pericolo critico» sulla base di GENMON. • L'OAlle viene precisata affinché il versamento di aiuti finanziari fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo dei costi totali sia disciplinato in maniera chiara anche in caso di progetti di conservazione delle razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. • Nell'OAlle è sancita la base legale per la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) da parte della Confederazione o di organizzazioni di allevamento, organizzazioni o imprese di allevamento private nel settore dell'allevamento da essa incaricate. Anche l'uso di materiale criogenico proveniente dalle banche genetiche nazionali viene disciplinato. • È creata la base legale per la pubblicazione delle organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera. • Il conteggio dei contributi per i campioni di latte avviene a cadenza annuale o trimestrale anziché alla fine della lattazione. Viene pertanto adeguato il momento del conteggio. • È creata la base legale affinché per la presentazione di domande di contributi, per i conteggi dei contributi nonché per le notifiche del preventivo vengano utilizzati i moduli ufficiali dell'UFAG. • Anche gli esami funzionali eseguiti con i metodi ATM4/7d e AZ4 sono sostenuti mediante i contributi per i campioni di latte nell'ambito dei contributi per l'allevamento di bovini. L'esecuzione degli esami funzionali con il metodo ATM4/7d è sostenuta con i contributi per i campioni di latte nell'ambito dei contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte.
Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)	<ul style="list-style-type: none"> • Le domande per il trasferimento di quote di contingente al successivo periodo d'importazione possono essere approvate dall'UFAG solo in caso di comprovate difficoltà logistiche senza colpa a livello di importazione per cause di forza maggiore. Nell'esecuzione l'UFAG ha sempre seguito tale approccio sin dall'introduzione della disposizione nel 2011. La prassi usuale è ora sancita nell'ordinanza.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> • Anche una piattaforma di distribuzione online può essere riconosciuta dall'UFAG come punto di vendita per la carne kasher e halal. Al fine di incrementare la trasparenza, l'obbligo vigente di contrassegnare i prodotti nel negozio e nello stand di vendita è esteso a quelli preconfezionati e alle piattaforme di distribuzione online. • Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta possono essere presentate soltanto utilizzando l'applicazione messa a disposizione dall'UFAG ekontingente.admin.ch.
Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas (916.344)	<ul style="list-style-type: none"> • Vista la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 dicembre 2020¹, nell'articolo 5 occorre precisare come viene calcolato l'effettivo massimo consentito per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali. Inoltre, è necessario concretizzare le disposizioni dell'articolo 21 relative alla costruzione e alla trasformazione di edifici per la detenzione di animali da reddito. • Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche in relazione al bilancio delle sostanze nutritive all'allegato 1 OPD. Pertanto il rinvio nell'articolo 5 all'allegato 1 OPD deve essere aggiornato.
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)	<ul style="list-style-type: none"> • L'ordinanza contiene concretizzazioni e adeguamenti di natura redazionale. Le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) sull'ammontare dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati non vengono più ripetute. Viene altresì precisato che il supplemento per il latte commerciale è versato soltanto per il latte che adempie le disposizioni dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02). Viene inoltre stabilito che la notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d'amministrazione. • La valorizzazione del latte fornito (quantità di latte che dà diritto ai supplementi) indicata dai valorizzatori nel conteggio del pagamento del latte ai produttori viene notificata anche alla Confederazione.
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, OIBDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> • In analogia alla prassi attuale, la persona che ha trasmesso i dati alla BDTA può chiedere al supporto di Identitas la rettifica di tali dati senza fornire un certificato d'accompagnamento. L'inoltro di un certificato d'accompagnamento resta una condizione per rettificare dati trasmessi da terzi. • L'ottenimento di dati dalla BDTA non è una prerogativa solo delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi di sanità animale. Anche altre persone fisiche e giuridiche devono poter utilizzarli. In ogni caso, tuttavia, è essenziale che il soggetto a cui si riferiscono i dati dia esplicitamente il suo consenso.
Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118)	<ul style="list-style-type: none"> • Siccome il Parlamento ha accolto la mozione Gapany 22.3795 «Richiesta di revisione al ribasso dell'obiettivo di riduzione delle perdite di sostanze nutritive», l'obiettivo di riduzione delle perdite di azoto è fissato al 15 anziché al 20 per cento.
Ordinanza sulle tasse UFAG (910.11)	<ul style="list-style-type: none"> • Si introduce una tassa per il trattamento di maggiori controlli degli alimenti per animali. Inoltre si precisa che i costi per le analisi effettuate nell'ambito di tali controlli corrispondono ai costi effettivi.

¹ P-2863/2014

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» vengono adeguate voci già esistenti. • Nell'allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è autorizzato l'utilizzo di alghe ottenute da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti. • L'allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» è armonizzato con le rispettive disposizioni vigenti nell'UE. I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché gli oligoelementi <i>acetato di cobalto (II) tetraidrato</i>, <i>cobalto (II) carbonato</i> e <i>cobalto (II) carbonato idrossido (2:3) monoidrato</i> non sono più presenti nell'elenco a causa della mancata omologazione conformemente all'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.
Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV-DEFR-DATEC (916.201)	<ul style="list-style-type: none"> • Il divieto concernente l'importazione, la produzione e la messa in commercio di <i>Cotoneaster Ehrh.</i> nonché <i>Photinia davidiana</i> Cardot e <i>Photinia nussia</i> Cardot non è più proporzionato e viene abrogato. • Ai servizi cantonali competenti è attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG, delle aree nelle quali la frequenza d'insorgenza dell'agente patogeno della malattia del legno nero sulla vite va mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta.
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA (916.307.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Per prevenire la presenza di sostanze indesiderate in alcuni alimenti per animali di origine non animale che presentano un rischio sanitario particolare, si adegua l'articolo relativo ai maggiori controlli. • Alcune disposizioni concernenti la dichiarazione delle materie prime sono armonizzate con quelle dell'UE e con la prassi vigente. • L'allegato 2 è aggiornato in base alle omologazioni nuove, rinnovate e ritirate.

2 Proposte stralciate dal pacchetto di ordinanze dopo la consultazione

Ordinanza (n. RS)	Proposte stralciate
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)	<ul style="list-style-type: none"> • La proposta inviata in consultazione prevedeva, a partire dal 1° gennaio 2025, il versamento diretto ai produttori di latte del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati. <ul style="list-style-type: none"> → In fase di consultazione il versamento diretto dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati proposto dal DEFR è stato bocciato dall'intero settore e anche dalla maggioranza dei Cantoni. Il settore teme che sarebbe complicato dal punto di vista amministrativo versare i supplementi direttamente ai produttori e che ciò comporterebbe, ad esempio, ritardi nel pagamento. Inoltre, il cambio di sistema potrebbe generare una pressione sui prezzi. <p>A causa di questo ampio dissenso, il Consiglio federale ha stralciato il versamento diretto dal pacchetto di ordinanze 2023, mantenendo soltanto la notifica della quantità di latte che dà diritto ai supplementi per singolo produttore.</p>